

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale «Casa del Popolo Peppino Impastato»

Art. 1 – Denominazione, natura giuridica e riferimenti normativi

1. È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione di Promozione Sociale denominata **«Casa del Popolo Peppino Impastato»**.
2. Con l'iscrizione nel **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, l'Associazione acquisisce la qualifica di **Ente del Terzo Settore (ETS)** e utilizza legittimamente nella denominazione e negli atti l'acronimo **APS**.
3. L'Associazione opera nel rispetto:
 - o del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni;
 - o della normativa statale vigente in materia di enti del Terzo Settore;
 - o dello **Statuto della Regione Siciliana**, di cui al R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
 - o della normativa regionale siciliana in materia di promozione sociale e Terzo Settore, ed in particolare della **Legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3**.
4. L'Associazione è **apartitica, antifascista, laica e aconfessionale**; essa non persegue scopo di lucro nemmeno in forma indiretta ed è fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo che ciò non sia consentito dalla legge.

Art. 2 – Sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale a **Palermo in via Giovanni Paisiello 9**
2. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite o soppresse **sedi operative, delegazioni, punti di attività** nel territorio della Città metropolitana di Palermo, della Regione Siciliana e altrove, anche all'estero, senza che ciò comporti modifica statutaria.
3. La durata dell'Associazione è **illimitata**, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Art. 3 – Oggetto, finalità e principi ispiratori

3.1 – Oggetto

1. L'Associazione ha per oggetto la promozione e l'esercizio di attività di interesse generale a carattere sociale, culturale, educativo e mutualistico, finalizzate al rafforzamento della coesione sociale, della partecipazione democratica e dell'esercizio consapevole dei diritti di cittadinanza, nel contesto della città di Palermo e della Regione Siciliana.
2. L'Associazione si configura come **Casa del Popolo Peppino Impastato**, intesa quale spazio civico, popolare e inclusivo di incontro, aggregazione, elaborazione culturale e iniziativa sociale, orientato al contrasto delle disuguaglianze, delle culture mafiose e di ogni forma di potere criminale, autoritario o discriminatorio, attraverso pratiche di mutualismo, solidarietà, educazione critica e partecipazione collettiva.

3. L'oggetto associativo si ispira ai valori dell'antifascismo, dell'antimafia sociale, della giustizia sociale, della libertà di espressione e del pluralismo culturale, assumendo l'eredità civile e politica di Peppino Impastato quale riferimento etico e culturale, non celebrativo ma operativo, coerentemente con i principi della Costituzione repubblicana e con le finalità proprie del Terzo Settore.

3.2 - Principi ispiratori

1. L'Associazione ispira la propria azione ai seguenti principi:
 - a) **centralità della persona** e tutela della dignità umana;
 - b) **uguaglianza e non discriminazione** per ragioni di sesso, genere, età, orientamento sessuale, nazionalità, etnia, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali;
 - c) **partecipazione democratica** degli associati alla vita dell'Associazione;
 - d) **solidarietà intergenerazionale**, come dialogo continuo tra memoria storica, presente e futuro;
 - e) **accessibilità fisica, culturale e comunicativa** delle attività e delle iniziative promosse.

3.3 - Finalità e attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) apertura e gestione di luoghi di mutualismo e socializzazione, che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo possono concretizzarsi in: distribuzione di cibo recuperato alla grande distribuzione, distribuzione di vestiti, doposcuola per ragazzi in età scolare, corsi di alfabetizzazione, gruppi di riflessione legati a una cultura antisessista e antirazzista;
- b) organizzazione e svolgimento di attività svolte al sostegno dei gruppi sociali in difficoltà;
- c) interventi e assistenza per le emergenze abitative;
- d) promozione, organizzazione e gestione di attività ludiche, culturali e artistiche di interesse sociale, nel rispetto e nella valorizzazione delle diverse soggettività coinvolte;
- e) promozione, attraverso precisi sportelli e iniziative, di una cultura dei diritti, con particolare attenzione alla tutela dei diritti: sul lavoro, alla salute, di genere, dei migranti, e ambientali;
- f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;
- h) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- j) promozione e realizzazione di iniziative editoriali, anche periodiche relative alle finalità e attività dell'Associazione;
- k) promozione e organizzazione di eventi tesi ad approfondire, aggiornare le conoscenze teoriche e tecniche degli associati, considerate necessarie al conseguimento delle finalità stesse;
- l) promozione e organizzazione di eventi tesi a divulgare le esperienze maturate, attraverso lo scambio di conoscenze, servizi e opere con organismi nazionali ed internazionali;

L'Associazione può esercitare attività commerciali e produttive...

del relativo decreto ministeriale attuativo. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Sicilia.

3.4 – Assenza di scopo di lucro

1. L'Associazione non ha finalità speculative e svolge la propria attività nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Codice del Terzo Settore per le Associazioni di Promozione Sociale.
2. Le attività sono svolte prevalentemente in favore degli associati, dei loro familiari e di terzi.
3. L'Associazione può porre in essere attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 CTS, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

Art. 4 – Attività di volontariato

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente e determinante dell'attività **personale, spontanea e gratuita dei volontari**, associati o non associati, nel rispetto degli artt. 17 e seguenti CTS.
2. Il volontariato:
 - o non è retribuito in alcun modo;
 - o non può essere oggetto di alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o comunque retribuito con l'Associazione;
 - o può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate o forfettarie nei casi e nei limiti previsti dall'art. 17, comma 4, CTS.
3. L'Associazione tiene un **Registro dei volontari** che svolgono la loro attività in modo non occasionale, secondo quanto previsto dall'art. 17 CTS.
4. La **qualità di volontario** è incompatibile, per il medesimo ente, con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto retribuito. Il socio che instaura con l'Associazione un rapporto di lavoro non può essere, per le medesime attività, qualificato come volontario.

Art. 5 – Tipologie di soci

1. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e, ove previsto, anche enti senza scopo di lucro che ne condividano finalità e principi e si impegnino a rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni.
2. L'Associazione prevede le seguenti categorie di soci:

a) Soci fondatori

sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e risultano indicati come tali nell'atto costitutivo. Essi condividono pienamente le finalità associative e contribuiscono in modo qualificato allo sviluppo e all'indirizzo culturale dell'Associazione;

b) Soci ordinari

sono le persone fisiche che partecipano in modo continuativo alla vita associativa, esercitano il diritto di voto in Assemblea e possono assumere cariche sociali;

c) Soci volontari

sono soci ordinari che prestano attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, iscritti nel Registro dei volontari, nel rispetto della normativa del Codice del Terzo Settore;

d) Soci lavoratori

sono soci che instaurano con l'Associazione un valido rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, per lo svolgimento di attività necessarie al perseguimento delle finalità associative;

e) Soci sostenitori

sono persone fisiche o enti che contribuiscono al sostegno dell'Associazione prevalentemente attraverso contributi economici, erogazioni liberali o apporti patrimoniali;

f) Soci onorari o benemeriti

sono persone fisiche o enti che si siano distinti per particolari meriti scientifici, culturali, artistici o per speciali benemeritenze nei confronti dell'Associazione; tale qualifica è conferita dal Consiglio direttivo e non comporta obblighi associativi.

3. I **soci fondatori**, in considerazione del ruolo svolto nella nascita e nello sviluppo dell'Associazione:

- fanno parte di diritto del **Consiglio Direttivo**, con **voto consultivo**, qualora non siano direttamente eletti componenti del medesimo;
- partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni di indirizzo culturale, memoria storica e garanzia delle finalità associative;
- non incidono sul numero dei componenti deliberativi del Consiglio Direttivo, né alterano i quorum costitutivi e deliberativi.

4. Tutti i soci, **ad eccezione dei soci onorari ove diversamente stabilito**, godono degli stessi diritti associativi fondamentali, e in particolare:

- partecipano all'Assemblea con diritto di voto;
- eleggono ed essere eletti alle cariche sociali, nel rispetto della normativa vigente;
- propongono iniziative, progetti e attività coerenti con le finalità associative.

5. La qualifica di **socio lavoratore**:

- non comporta limitazioni ai diritti associativi;
- è disciplinata dal presente Statuto e dalla normativa giuslavoristica e fiscale applicabile;
- è incompatibile, per le attività oggetto del rapporto di lavoro, con la qualifica di volontario all'interno dell'Associazione.

6. Le diverse categorie di soci non determinano gerarchie di valore personale o limitazioni discriminatorie, restando ferma la distinzione funzionale dei ruoli ai soli fini organizzativi.

Art. 6 – Ammissione dei soci

1. Chi intende aderire all'Associazione presenta **domanda scritta** al Consiglio Direttivo, indicando:

- o dati anagrafici;
- o dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione;
- o impegno a rispettare Statuto, regolamenti interni e delibere degli organi sociali;

- eventuale richiesta di iscrizione come socio volontario o sostenitore.
- 2. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro **60 giorni** dal ricevimento della domanda. L'eventuale rigetto deve essere motivato. Contro il rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea, che decide in via definitiva.
- 3. L'efficacia dell'ammissione è subordinata al pagamento della **quota associativa** annuale, ove prevista.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

- 1. I soci hanno diritto di:
 - partecipare alle attività associative;
 - prendere parte alle Assemblee, esprimendo un voto ciascuno, senza limitazioni temporali di anzianità se non quelle minime previste dal CTS;
 - accedere ai libri sociali nei modi stabiliti da apposito regolamento;
 - essere informati sulle attività e sull'andamento economico dell'Associazione.
- 2. I soci hanno il dovere di:
 - rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
 - collaborare al perseguimento delle finalità associative;
 - versare le quote associative e gli eventuali contributi deliberati dall'Assemblea;
 - tenere comportamenti corretti e leali, tali da non arrecare danno morale o materiale all'Associazione.
- 3. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 8 - Quota associativa

- 1. L'eventuale **quota associativa annuale** è determinata dall'**Assemblea dei soci**, su proposta del Consiglio Direttivo, in misura uniforme per i soci ordinari, salvo eventuali esenzioni o riduzioni per specifiche categorie (ad esempio soci onorari o benemeriti), deliberate dall'Assemblea stessa.
- 2. La quota associativa:
 - è riferita all'**anno sociale** di competenza;
 - è **intrasferibile** a qualsiasi titolo;
 - non è **rivalutabile**;
 - non è **rimborsabile** in caso di recesso, decadenza o esclusione del socio.
- 3. Il versamento della quota associativa, ove prevista, costituisce **condizione per l'esercizio dei diritti sociali**, ivi compreso il diritto di voto in Assemblea e l'elettorato attivo e passivo, ferma restando l'osservanza dei requisiti previsti dal presente Statuto e dalla legge.
- 4. Il **mancato versamento** della quota associativa per il numero di esercizi consecutivi indicato all'articolo 9 del presente Statuto comporta la **decadenza automatica** dalla qualità di socio, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
- 5. L'Associazione può prevedere, con deliberazione dell'Assemblea, **contributi straordinari** a carico dei soci, finalizzati alla realizzazione di specifici progetti o alla copertura di esigenze eccezionali, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:
 - recesso volontario, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - decadenza, in caso di mancato versamento della quota associativa per [n] esercizi consecutivi;
 - esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, quali:
 - violazione dello Statuto o dei regolamenti;
 - comportamenti gravemente lesivi dell'immagine, del patrimonio o degli interessi dell'Associazione;
 - condanna definitiva per reati particolarmente gravi e incompatibili con le finalità associative.
2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre, entro **30 giorni**, ricorso all'Assemblea, che decide in via definitiva.

Art. 10 – Soci lavoratori e limiti al lavoro retribuito

1. L'Associazione può avvalersi di **lavoratori subordinati, parasubordinati o autonomi**, soci o non soci, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento o alla qualificazione delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 36 CTS.
2. I **soci lavoratori**:
 - sono soggetti a un regolare contratto di lavoro o di collaborazione, nel rispetto dei CCNL applicabili e della normativa vigente;
 - non possono essere iscritti, per le medesime mansioni e attività, nel Registro dei volontari;
 - mantengono pieni diritti associativi, salvo i casi di astensione da deliberazioni che li riguardino personalmente.
3. Il numero complessivo dei lavoratori impiegati nell'attività dell'Associazione, ivi inclusi i soci lavoratori, **non può superare i limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore**, come di volta in volta vigente.
4. L'Associazione è tenuta a verificare annualmente il rispetto di tali limiti in sede di approvazione del bilancio e, ove necessario, ad adottare gli opportuni adeguamenti organizzativi.
5. È fatto obbligo all'Associazione di garantire ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 D.Lgs. 81/2015, nonché il rispetto dei limiti di differenziale retributivo eventualmente previsti dal CTS.

Articolo 11 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'**Assemblea dei soci**;
 - b) il **Consiglio Direttivo**;
 - c) il **Presidente**;
 - d) il **Vicepresidente**, ove nominato;
 - e) il **Segretario**, con eventuali funzioni di Tesoriere;
 - f) l'**Organo di controllo** o il **Revisore legale dei conti**, ove ricorrano le condizioni di legge;
 - g) eventuali **Comitati consultivi o scientifico-culturali**, istituiti ai sensi dello Statuto.
2. Tutte le cariche associative sono **gratuite**, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti interni.

Art. 12 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista.
2. A ciascun socio spetta **un solo voto**, a prescindere dalla categoria di appartenenza, nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza e partecipazione.
3. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria secondo le competenze ad essa attribuite dallo Statuto e dalla legge.

Art. 13 – Competenze dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il **bilancio di esercizio** o rendiconto economico-finanziario;
 - b) approva, ove previsto, il **bilancio sociale**;
 - c) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - d) nomina e revoca, nei casi previsti, l'Organo di controllo o il Revisore legale;
 - e) determina l'eventuale quota associativa annuale;
 - f) approva gli indirizzi generali dell'attività associativa, con particolare riferimento alle iniziative culturali, educative e inclusive;
 - g) delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione dei soci;
 - h) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

Art. 14 – Competenze dell'Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle **modifiche statutarie**;
 - b) delibera lo **scioglimento dell'Associazione** e la devoluzione del patrimonio;
 - c) decide su ogni questione di particolare rilevanza strategica o identitaria per l'Associazione.

Art. 15 – Convocazione e validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
2. L'Assemblea è altresì convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno **un decimo dei soci** o nei casi previsti dalla legge.
3. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche in forma elettronica, inviata almeno **otto giorni** prima della data fissata, con indicazione dell'ordine del giorno.
4. L'Assemblea è validamente costituita:
 - a) in **prima convocazione**, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto;
 - b) in **seconda convocazione**, qualunque sia il numero dei presenti.
5. Le deliberazioni sono assunte a **maggioranza dei voti espressi**, salvo che la legge o lo Statuto richiedano maggioranze qualificate.
6. È ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante strumenti di **comunicazione telematica**, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio effettivo del diritto di voto.

Art. 16 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero di membri non inferiore a **tre** e non superiore a **sette**, eletti dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per quattro **anni** ed è rieleggibile.
3. Il Consiglio Direttivo:
 - a) dà attuazione agli indirizzi deliberati dall'Assemblea;
 - b) amministra l'Associazione e ne cura la gestione ordinaria e straordinaria;
 - c) predispone i programmi annuali delle attività, con particolare attenzione alla promozione culturale dell'antimafia sociale, della memoria civile e delle iniziative inclusive;
 - d) delibera sull'ammissione, decadenza ed esclusione dei soci;
 - e) nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
 - f) redige il bilancio di esercizio e, se dovuto, il bilancio sociale;
 - g) delibera sull'instaurazione di rapporti di lavoro o collaborazione, nel rispetto del Codice del Terzo Settore;
 - h) può istituire Comitati consultivi o scientifico-culturali con funzioni non decisionali.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica.

Art. 17 – Partecipazione dei soci fondatori

1. I **soci fondatori**, così come individuati all'articolo 5 del presente Statuto, partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo con **voto consultivo**, qualora non siano direttamente eletti quali componenti del Consiglio medesimo.
2. La partecipazione dei soci fondatori:
 - o non comporta l'attribuzione di poteri deliberativi;
 - o non incide sul numero dei consiglieri aventi diritto di voto;
 - o non rileva ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi.
3. I soci fondatori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione di **indirizzo culturale, contributo consultivo e garanzia della continuità ideale**, in coerenza con le finalità associative, con particolare riferimento alla valorizzazione della **memoria civile, dei valori antifascisti e dell'antimafia sociale**, nonché ai principi di inclusione sociale.
4. Qualora un socio fondatore venga eletto componente del Consiglio Direttivo, egli esercita **pieno diritto di voto** in qualità di consigliere eletto, restando assorbita la posizione di partecipazione consultiva di cui ai commi precedenti.

Art. 18 – Convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno **un terzo** dei consiglieri in carica.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della **maggioranza dei componenti aventi diritto di voto**.
4. Le deliberazioni sono assunte a **maggioranza dei voti dei presenti**; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità telematiche, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di intervento.

Art. 19 – Decadenza e sostituzione dei consiglieri

1. In caso di cessazione, decadenza o dimissioni di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può procedere alla **cooptazione** di altro socio, che resta in carica fino alla prima Assemblea utile.
2. L'Assemblea provvede alla eventuale conferma o alla elezione del nuovo consigliere.
3. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri eletti, il Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea è convocata senza indugio per il suo rinnovo.

Art. 20 – Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) sovrintende all'attività complessiva dell'Associazione;
 - d) promuove e mantiene i rapporti istituzionali con enti pubblici, privati ed enti del Terzo Settore.
3. In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che devono essere sottoposti a ratifica nella prima seduta utile.

Art. 21 – Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il Segretario cura la redazione e la conservazione dei verbali, la tenuta dei libri sociali e l'organizzazione amministrativa.
3. Le funzioni di Tesoriere possono essere affidate al Segretario o ad altro consigliere appositamente delegato.

Art. 22 – Organo di controllo e Revisione legale

1. L'Organo di controllo o il Revisore legale è nominato nei casi e con le funzioni previste dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.
2. Esso vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione.

Art. 23 – Bilancio, trasparenza e pubblicità

1. L'esercizio sociale si chiude il **31 dicembre** di ogni anno.
2. Il **Consiglio Direttivo** predispone il **bilancio di esercizio**, comprensivo del **rendiconto consuntivo** dell'attività economico-finanziaria dell'Associazione, **entro il 30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Il bilancio di esercizio è sottoposto all'approvazione dell'**Assemblea ordinaria dei soci** **entro il 30 giugno** dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, salvo i maggiori termini consentiti dalla legge nei casi espressamente previsti.
4. Il bilancio approvato è **depositato nel RUNTS** entro i termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
5. L'Associazione assicura la **trasparenza amministrativa e contabile**, garantendo ai soci il diritto di accesso ai documenti contabili e adeguate forme di informazione sull'andamento delle attività istituzionali ed economiche.

Art. 24 - Libri sociali

1. L'Associazione tiene, ai sensi dell'articolo 15 del Codice del Terzo Settore, i seguenti **libri sociali**:
 - a) il **libro degli associati**, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il **libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci**, tenuto a cura del Segretario;
 - c) il **libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo**, tenuto a cura del Segretario;
 - d) il **registro dei volontari** che svolgono attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 17 CTS;
 - e) il **libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo**, ove nominato.
2. I libri sociali possono essere tenuti anche in **forma elettronica**, purché siano garantite la loro integrità, la corretta conservazione e la possibilità di consultazione.
3. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista, hanno diritto di **esaminare i libri sociali**, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, nei tempi e secondo le modalità stabilite da apposito regolamento interno o, in mancanza, entro termini congrui tali da non ostacolare il regolare svolgimento dell'attività associativa.
4. I libri sociali sono conservati presso la sede legale dell'Associazione o nel diverso luogo indicato dal Consiglio Direttivo e sono messi a disposizione degli associati nel rispetto della normativa in materia di **protezione dei dati personali**.

Art 25- Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - o beni mobili e immobili acquisiti;
 - o eventuali fondi di riserva;
 - o donazioni, erogazioni liberali, lasciti.
2. Le entrate sono costituite, tra l'altro, da:
 - o quote associative;
 - o contributi di enti pubblici e privati;
 - o proventi derivanti da attività di interesse generale e attività diverse nei limiti di legge;
 - o proventi da raccolte fondi;
 - o ogni altra entrata ammessa dal CTS.

Art. 26- Responsabilità dell'Associazione

1. Per le obbligazioni assunte dall'Associazione risponde unicamente il **fondo comune** dell'ente, costituito ai sensi del presente Statuto.
2. Per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Associazione da coloro che ne hanno la rappresentanza legale o che hanno agito su mandato degli organi sociali competenti, **i terzi possono far valere i propri diritti esclusivamente sul patrimonio dell'Associazione**, nei limiti previsti dalla legge.
3. Resta ferma la **responsabilità personale e solidale** delle persone che abbiano agito in nome e per conto dell'Associazione **in assenza di potere, oltre i limiti delle attribuzioni** loro

conferite, ovvero in **violazione di legge o di Statuto**, ai sensi dell'articolo 38 del Codice Civile.

4. Gli associati che **non rivestono cariche sociali** non rispondono personalmente delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Art. 27 – Rapporti con la Regione Siciliana, gli enti locali e partecipazione a bandi

1. L'Associazione:
 - o può richiedere, ove previsto e compatibile con la normativa vigente, l'iscrizione o l'accreditamento presso **albi, elenchi o registri tematici** istituiti dalla **Regione Siciliana**, dai **Comuni**, dalle **Città Metropolitane** e dai **Liberi Consorzi Comunali**, ai fini della partecipazione a iniziative, contributi, convenzioni o programmi di settore;
 - o può richiedere l'iscrizione ad **albi comunali o territoriali delle associazioni** (ivi compresi albi culturali, sociali, giovanili o analoghi), secondo i regolamenti dei rispettivi enti, fermo restando che tali iscrizioni **non sostituiscono** l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. L'Associazione può stipulare **convenzioni, protocolli d'intesa e accordi di collaborazione** con la **Regione Siciliana**, i **Comuni**, le **Città Metropolitane**, i **Liberi Consorzi Comunali** e altri enti pubblici, nel rispetto degli articoli 55 e seguenti del **Codice del Terzo Settore**, nonché della normativa regionale in materia di **co-programmazione e co-progettazione**.
3. La partecipazione a **bandi e programmi di finanziamento** regionali, comunali, nazionali ed europei è deliberata dal **Consiglio Direttivo**, che ne definisce modalità di attuazione, impegni organizzativi ed eventuali quote di cofinanziamento.

Art. 28 – Trattamento dei dati personali

1. L'Associazione tratta i dati personali dei soci, volontari, lavoratori, utenti e terzi nel rispetto del **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)** e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
2. Specifiche **informative privacy** sono predisposte e rese disponibili ai soggetti interessati; ove necessario, è nominato un Responsabile del trattamento.

Art. 29 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dalla legge e dal presente Statuto.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore ovvero a fini di pubblica utilità, come previsto dall'art. 9 CTS.

Art. 30 – Rinvio e normativa applicabile

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del **Codice del Terzo Settore**, del **Codice Civile**, della **normativa statale vigente**, nonché della **normativa regionale siciliana** applicabile in materia di Terzo Settore, promozione sociale e attività di interesse

generale, oltre ai regolamenti degli enti pubblici territoriali competenti con i quali l'Associazione intrattiene rapporti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo Palermo, data 09 Dicembre 2025

I Soci Fondatori

5. Bertoldo Giuseppe Antonio	(firma)	<u>Bertoldo Giuseppe Antonio</u>	
6. Prestifilippo Benedetto	(firma)	<u>Benedetto Prestifilippo</u>	
7. Milazzo Pietro	(firma)	<u>Pi Milazzo</u>	
8. Esposito Francesco	(firma)	<u>Francesco Esposito</u>	
9. Radicella Rosaria Maria	(firma)	<u>Rosaria Maria Radicella</u>	
10. Coniglio Giuseppe	(firma)	<u>Giuseppe Coniglio</u>	
11. D'Accardi Antonella	(firma)	<u>Antonella D'Accardi</u>	